

N. 4110/2011 R.Gen.Aff.Cont.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, in composizione monocratica ed
in persona della dott.ssa Stefania , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. 4110/2011, pendente

TRA

Sig. **ROMOLO C.F.** nato il a
e della sig.ra **LUISA C.F.** nata il
entrambi in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra
VIVIANA C.F. nata il a
ed ivi deceduta il nonchè la sola sig.ra **LUISA**
anche nella qualità di cessionaria del credito dei sigg.ri
MAURIZIO C.F. **ROLANDO C.F.**
e **VALENTINA C.F.**
rappresentati e difesi

Avvocato Vincenzo Liguori, con studio in Napoli alla Piazza Esedra
Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale;

CONTRO

PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. IN L.C.A. C.F./P.IVA.
00675700827 in pers. del Commissario Liquidatore p.t., rappresentata e difesa
dall'avv. Aurora

CONTRO

GENERALI ITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. C.F., quale
impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di





Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Carlizzi;

CONTRO

CARMINE, CARMINE e '

ANTONIETTA – Convenuti contumaci;

CONCLUSIONI: le parti concludono come da verbale di udienza del 12.02.2018.

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori **Romolo e Luisa**, nella qualità di eredi della figlia deceduta **Viviana**, convenivano in giudizio il sig. **Carmine**, quale proprietario dell'auto Smart tg. **la Progress Ass.ni S.p.A. in l.c.a. e la Generali Ass.ni S.p.a.**, al fine di ottenere la condanna degli stessi al risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 05.01.2009.

Per il medesimo sinistro stradale veniva incardinato un altro giudizio dal sig. **Romolo** in proprio e nella qualità di erede della **Viviana** nonché dalla sigra **Luisa** in proprio, nella qualità di erede e nella qualità di cessionaria del credito dei sigg. **Maurizo, Rolando e**, avanti al Tribunale di Napoli - R.G. 15863/12.

I suddetti giudizi venivano poi riuniti a quello cronologicamente più datato recante appunto RG. 4110/11 ed affidato, inizialmente, alla cognizione del Giudice dott.

Si costituivano dunque la **Progress Ass.ni S.p.a. e la Generali Ass.ni S.p.a.**, le quali provvedevano a formulare una serie di eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda, nonché a contestare nel merito la richiesta di risarcimento, adducendo un concorso colposo del danneggiato nell'evento lesivo *de quo*.

All'udienza del 12.02.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Nel merito la domanda è fondata, sia pure nei limiti di seguito precisati.





Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 così come modificato e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la somma in concreto attribuita alla parte vincitrice (*v. sul punto Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696*), per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, tenuto conto anche delle maggiorazioni previste dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14 per l'assistenza di più parti, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria e con attribuzione ai difensori ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta formulata in tal senso.

A tale importo vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali (cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonchè il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto "in ogni caso" e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. (*v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153*).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa

disattesa e respinta, così provvede:

- a) Accerta la responsabilità del veicolo Smart tg. _____ nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto **condanna** la Direct Line Insurance S.p.a. in l.c.a., la Generali Italia Ass.ni S.pa., Carmine e _____ Carmine in solido tra loro, al pagamento della somma di **€292.454,00** in favore del sig. _____ **Romolo**, nonché della somma di **€292.454,00** in favore della sig.ra _____ **Luisa** in proprio, nonché dell'ulteriore somma di **€462.266** sempre in favore della sig.ra **Luisa** quale cessionaria del credito dei figli (e germani della





- vittima) Rolando, Maurizio e Valentina. oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati dal 05.01.2009 fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso dell' 1% annuo dal 05.01.2009 fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza fino al soddisfo sulla sola somma comprensiva di rivalutazione alla attualità liquidata a titolo di danno emergente, senza anatocismo;
- b) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna Direct Line Insurance S.p.a. in l.c.a., la Generali Italia Ass.ni S.pa., Dorianò Carmine e Pagano Carmine in solido tra loro,, al rimborso delle spese e competenze professionali di giudizio, che si liquidano in €33.364,80 per competenze professionali ed €1.329,00 di spese, oltre IVA e CPA
- c) Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Napoli, 23 dicembre 2018

Il Giudice

Dott.ssa Stefania

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

